

**CENTRO ARBITRALE INTERNAZIONALE
DELLA CAMERA FEDERALE DELL'ECONOMIA D'AUSTRIA
(Camera Arbitrale Internazionale di Vienna, WIS)**

**REGOLAMENTO DI ARBITRATO E DI CONCILIAZIONE
(REGOLE DI VIENNA)**

Delibera della Dieta Camerale della Camera Federale dell'Economia d'Austria del 3
maggio 2006 con effetto dal 1 luglio 2006

Centro Arbitrale Internazionale
della Camera Federale dell'Economia d'Austria
A-1045 Wien, Wiedner Hauptstrasse 63, Postfach 319
Telefon: (+43-1) 501 05/4397, 4398, 4399
Fax: (+43-1)501 05-216
e-Mail:arb@wko.at
<http://wko.at/arbitration>

Traduzione: Prof. Dr. Christian Aschauer

Clausola Arbitrale Consigliata

“Tutte le controversie derivanti da questo contratto o relative alla violazione, risoluzione o nullità dello stesso, saranno decise, in via definitiva, secondo il Regolamento d’Arbitrato e di Conciliazione del Centro Arbitrale Internazionale della Camera Federale dell’Economia d’Austria di Vienna (Regole di Vienna) da uno o più arbitri, nominati conformemente a tali Regole.”

Accordi integrativi:

- a) il numero degli arbitri è ... (uno o tre);
- b) deve essere applicato il diritto sostanziale ...; *)

*) Si deve tener conto dell’applicabilità del Trattato delle Nazioni Unite del 1980 sulla compravendita internazionale di merci.

REGOLAMENTO ARBITRALE

Disposizioni Generali

Istituzione

Articolo 1

- 1 Il Centro Arbitrale Internazionale della Camera dell'Economia d'Austria, a Vienna, (qui di seguito detto "Centro Arbitrale") provvede al componimento arbitrale di controversie in cui non tutte le parti contraenti che hanno convenuto la convenzione di arbitrato avevano, al momento della conclusione della convenzione stessa, la propria sede, residenza o dimora abituale in Austria.

Per il componimento di controversie di carattere internazionale, questo Centro Arbitrale può essere scelto anche da parti aventi la propria sede o dimora abituale in Austria.

- 2 Se le parti hanno stabilito la competenza del Centro Arbitrale, s'intende concordata con ciò l'applicazione di questo Regolamento Arbitrale (qui di seguito "Regole di Vienna") nella versione in vigore al momento dell'inizio del procedimento arbitrale.

- 3 Qualora le parti che, al momento della conclusione della convenzione di arbitrato avevano la propria sede o dimora abituale in Austria, hanno stabilito che le loro controversie debbano essere decise in via definitiva da un arbitro o da un collegio arbitrale da nominare secondo le Regole di Vienna, e se la controversia non ha carattere internazionale, è competente a provvedere al componimento arbitrale il Centro Arbitrale Permanente della Camera Federale dell'Economia di Vienna o, nei casi in cui è stato concordato un altro luogo d'arbitrato in Austria, la Camera dell'Economia nel cui ambito di competenza territoriale rientra il luogo d'arbitrato stipulato. Questo gestisce il procedimento secondo il Regolamento Arbitrale per i Centri Arbitrali Permanenti delle Camere dell'Economia.

Luogo dell'arbitrato

Articolo 2

Se le parti non hanno disposto diversamente,

- a) la sede dell'arbitrato è a Vienna;
- b) l'arbitro (il collegio arbitrale) può procedere ad atti di procedura in qualsiasi luogo da esso ritenuto idoneo.

In ogni caso, il collegio arbitrale è libero di deliberare in qualsivoglia luogo e modo.

ORGANIZZAZIONE

Comitato Direttivo

Articolo 3

- 1 Il Comitato Direttivo è composto da almeno cinque membri. Essi sono nominati dalla Presidenza della Camera Federale dell'Economia d'Austria per un periodo di cinque anni. È ammesso il rinnovo della carica. Se, prima della scadenza del periodo, non interviene alcuna nuova nomina, i membri del Comitato Direttivo mantengono la loro carica fino alla nuova nomina. Se viene a mancare un membro del Comitato Direttivo (per es. per dimissione o decesso), può aver luogo una designazione supplementare per il resto della durata del Comitato Direttivo in carica.
- 2 I membri del Comitato Direttivo scelgono tra di loro un Presidente in carica per il periodo di funzione. Nel caso in cui il Presidente sia impedito, i suoi compiti sono svolti dal membro più anziano in termini d'età.
- 3 Il Presidente convoca le sessioni del Comitato Direttivo. Le sessioni del Comitato Direttivo sono dirette dal Presidente oppure, in rappresentanza del Presidente, dal membro più anziano in termini d'età. Il Comitato Direttivo è in grado di deliberare se sono presenti più della metà dei suoi membri. Esso decide con maggioranza semplice dei membri presenti e ammessi al voto (v. il para. 4). In caso di parità di voti decide il voto di colui che presiede la riunione.
- 4 Non sono ammessi al voto in ordine ad un procedimento arbitrale i membri del Comitato Direttivo che partecipano in qualsiasi veste a questo procedimento arbitrale. I membri non ammessi al voto sono, comunque, sono considerati conteggiati ai fini del conteggio dei presenti.
- 5 Sono ammesse decisioni in forma scritta. In ogni caso, il Presidente rimette ai membri del Comitato Direttivo una proposta scritta, fissando un termine per la votazione per iscritto. Il 3 comma si applica per analogia. Ciascun membro può domandare la votazione sulla proposta in una sessione del Comitato Direttivo.
- 6 I membri del Comitato Direttivo devono esercitare la loro carica secondo scienza e coscienza. Nell'esercizio delle loro funzioni sono indipendenti e non vincolati da alcuna direttiva. Sono tenuti dall'obbligo di riservatezza su tutto ciò di cui sono venuti a conoscenza nello svolgimento di tale funzione.

Comitato Internazionale di Consultazione

Articolo 4

Il Comitato Internazionale di Consultazione è composto da esperti nel campo dell'Arbitrato Internazionale. Essi sono invitati dal Presidente in carica per la durata del suo periodo di funzione. Esso contribuisce alla discussione di questioni di attualità.

Il Segretario Generale

Articolo 5

- 1 Il Segretario Generale è nominato dalla Presidenza della Camera Federale dell'Economia d'Austria su proposta del Comitato Direttivo per un periodo di cinque anni. È ammessa la riconferma in carica. L'art. 3, 3 comma, si applica per analogia.
- 2 Il Segretario Generale dirige il lavoro del Segretariato e si occupa delle questioni amministrative del Centro Arbitrale, per quanto non siano riservate al Comitato Direttivo.
- 3 Il Segretario Generale deve esercitare la sua carica secondo scienza e coscienza e non è obbligato ad attenersi ad alcuna istruzione. È tenuto alla riservatezza su tutto ciò di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento di tale funzione.
- 4 Qualora il Segretario Generale sia impedito a svolgere le proprie funzioni, oppure se viene a mancare, le sue funzioni sono esercitate da un membro del Comitato Direttivo designato dallo stesso comitato, fino alla nomina di un nuovo Segretario Generale.

Lingue di corrispondenza

Articolo 6

La corrispondenza delle parti col Comitato Direttivo o il Segretario Generale deve avvenire in lingua tedesca o inglese.

Arbitri

Articolo 7

- 1 Le parti sono libere nella designazione degli arbitri. Può essere arbitro, a prescindere della nazionalità, ogni persona dotata con capacità di agire, a meno che le parti non abbiano concordato ulteriori requisiti particolari.
- 2 I presupposti per la nomina di un arbitro sono:
 - a) la dichiarazione scritta prevista nel comma 5 in merito alla sua imparzialità e indipendenza. Il Segretario Generale rimette alle parti una copia del modulo su cui l'arbitro (il collegio arbitrale) ha confermato la sua imparzialità e indipendenza.
 - b) la dichiarazione scritta di sottomissione ai provvedimenti di questo Regolamento, ivi compreso le disposizioni in merito ai costi della procedura.
- 3 I membri del Comitato Direttivo possono accettare solo la funzione di capoarbitro di un collegio arbitrale oppure di arbitro unico.
- 4 Gli arbitri devono esercitare la loro carica in piena indipendenza e imparzialità secondo scienza e coscienza. Non sono tenuti ad attenersi ad alcuna istruzione. Sono tenuti alla riservatezza su tutto ciò che sono venuti a conoscenza nell'esercizio della loro funzione.
- 5 Se una persona intende accettare la nomina di arbitro, deve rivelare tutte le circostanze che possano far sorgere dei dubbi circa la sua imparzialità e indipendenza o che possano essere contrario all'accordo delle parti. Dal momento della sua nomina e nel corso del procedimento arbitrale l'arbitro deve rivelare tempestivamente alle parti tali circostanze, qualora non le abbia già comunicate loro in precedenza.

Responsabilità

Articolo 8

Per quanto ciò sia legalmente ammesso, è esclusa la responsabilità degli arbitri, del Segretario Generale, del Comitato Direttivo e dei suoi membri, nonché della Camera Federale dell'Economia d'Austria e dei suoi dipendenti per ogni azione oppure omissione in relazione al procedimento arbitrale.

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Introduzione

Articolo 9

- 1 Il procedimento arbitrale inizia con la presentazione della domanda presso la Segreteria. Il procedimento è pendente dal momento del deposito della domanda in Segreteria.
- 2 Va presentata una copia della domanda, ivi compreso gli allegati, per ogni parte convenuta, per ogni arbitro e per la Segreteria.
- 3 L'azione contiene:
 - a) la denominazione delle parti ed i loro indirizzi;
 - b) una pretesa specifica, l'indicazione dei fatti a fondamento di essa nonché le prove richieste;
 - c) il valore dell'oggetto della lite al momento del deposito della domanda, a meno che la richiesta non mira esclusivamente ad una determinata somma di denaro;
 - d) le indicazioni sul numero degli arbitri ai sensi dell'art. 14;
 - e) nei casi in cui viene richiesta una decisione da parte di tre arbitri, la designazione di un arbitro con l'indicazione del relativo indirizzo.
- 4 È allegata alla domanda una copia della convenzione da cui risulti la competenza del Centro Arbitrale.
- 5 Qualora la domanda non sia conforme al comma 3, oppure se mancano copie o allegati, il Segretario Generale, previa fissazione di un termine, invita l'attore all'emendamento o al completamento, informando il medesimo che la domanda non sarà trattata fino al suo emendamento o completamento.
- 6 Il Comitato Direttivo può rifiutare l'espletamento del procedimento qualora le parti, avendo designato nella convenzione di arbitrato il Centro Arbitrale Internazionale della Camera dell'Economia d'Austria, abbiano nonostante ciò stipulato accordi in contrasto con le Regole di Vienna.

Risposta alla domanda

Articolo 10

- 1 Fatto salvo i casi in cui la domanda non vada trattata ai sensi dell'art. 9, 5 e 6 commi, il Segretario Generale notifica alla parte convenuta la domanda nonché una copia del Regolamento Arbitrale, invitandola a presentare la risposta, nel numero di copie previsto ai sensi dell'art. 9, 2 comma, entro 30 giorni.
- 2 La risposta contiene:
 - a) una dichiarazione in merito alla domanda,
 - b) le indicazioni sul numero degli arbitri ai sensi dell'art. 14,
 - c) la designazione di un arbitro con l'indicazione del relativo indirizzo nei casi in cui viene richiesta una decisione da parte di un collegio arbitrale, oppure se è stato concordato nella convenzione di arbitrato la decisione della parte di tre arbitri.

Domanda riconvenzionale

Articolo 11

- 1 Possono essere proposte domande dalla parte convenuta contro l'attore che si fondano su una convenzione di arbitrato che da luogo alla competenza del Centro Arbitrale Internazionale della Camera dell'Economia d'Austria è competente fino alla fine del procedimento di assunzione delle prove.
- 2 Le domande riconvenzionali vanno depositate presso la Segreteria del Centro Arbitrale. Esso le trasmetterà, dopo il versamento dell'anticipo delle spese, all'arbitro (al collegio arbitrale) per la successiva istruttoria.
- 3 Se la domanda detta domanda riconvenzionale non si fonda su una convenzione di arbitrato che da luogo alla competenza del Centro Arbitrale Internazionale della Camera dell'Economia d'Austria, oppure in mancanza d'identità delle parti, oppure nei casi in cui la domanda riconvenzionale sia proposta dopo la consegna degli atti sulla causa all'arbitro (al collegio arbitrale) e comporti un notevole ritardo del procedimento principale, l'arbitro (il collegio arbitrale) rinvia tale domanda alla Segreteria per l'istruttoria in un procedimento separato.
- 4 Se la domanda riconvenzionale è ammissibile, l'arbitro (il collegio arbitrale) concede al convenuto della domanda riconvenzionale la facoltà di presentare una risposta scritta fissando un relativo termine.

Consegna della causa all'arbitro (al collegio arbitrale)

Articolo 12

Il Segretario Generale rimette gli atti della causa all'arbitro (al collegio arbitrale) appena che abbia verificato che la domanda (domanda riconvenzionale) è in regola, l'arbitro (tutti i membri del collegio arbitrale) abbiano confermato di accettare la carica e di essere imparziali per via del modulo del Centro Arbitrale (art. 7, 2 comma) e l'anticipo delle spese sia interamente versato (art. 34). Con ciò inizia il procedimento davanti all'arbitro (collegio arbitrale).

Termini, notifiche e comunicazioni

Articolo 13

- 1 Un termine è rispettato se la scrittura in questione viene spedita, in una delle forme previste nell'art. 2 comma, all'ultimo giorno del termine. I termini possono essere prorogati dal Segretario Generale per motivi degni di considerazione; dopo la consegna degli atti sulla causa l'arbitro (il collegio arbitrale) provvede a tale deroga (con eccezione dei casi previsti dall'art. 34, 5 e 6 comma).
- 2 Una notifica si intende eseguita regolarmente se è stata effettuata a mezzo di lettera raccomandata, servizio di corriere, telefax o altre forme di trasmissione di informazioni che garantiscono una prova della trasmissione, all'indirizzo segnalato dal destinatario della scrittura al Centro Arbitrale o all'arbitro (collegio arbitrale) ultimamente in forma scritta, oppure se la scrittura da notificare è stata consegnata a mani del destinatario.
- 3 Dal momento in cui una parte ha nominato un rappresentante, le notifiche si intendono effettuate alla parte rappresentata se sono avvenute all'indirizzo ultimamente indicato da tale rappresentante.

Nomina e designazione di arbitri

Articolo 14

- 1 Le parti possono concordare che la loro controversia venga decisa da un arbitro o un collegio arbitrale composto di tre arbitri.
- 2 Qualora le parti, in assenza di un tale patto, non si accordano sul numero di arbitri, la decisione se la controversia debba essere decisa da un arbitro o un collegio arbitrale spetta al Comitato Direttivo. In tal caso, il Comitato Direttivo considera in particolare la difficoltà del caso, l'ammontare del valore di lite e l'interesse delle parti di ottenere una decisione rapida e conveniente.
- 3 Nei casi in cui la decisione mira ad un procedimento davanti ad un arbitro, la decisione relativa del Comitato Direttivo ai sensi del comma 2 è comunicata alle parti con l'invito di accordarsi, entro 30 giorni dalla notifica dell'invito, sulla persona del arbitro e di comunicare il suo nome e il suo indirizzo. Se la comunicazione non avviene entro questo termine, la designazione dell'arbitro spetta al Comitato Direttivo.
- 4 Nei casi in cui la controversia debba essere decisa da un collegio arbitrale, la parte che non ha nominato l'arbitro viene invitata a indicare, entro 30 giorni dalla notifica dell'invito, il nome e l'indirizzo dell'arbitro. Se la parte non designa un arbitro entro questo termine, la designazione dell'arbitro spetta al Comitato Direttivo.
- 5 Nel caso in cui la controversia debba essere decisa da un collegio arbitrale, gli arbitri nominati dalle parti o dal Comitato Direttivo vengono invitati di accordarsi, entro 30 giorni dal relativo invito, sulla persona del capoarbitro e di comunicare il suo nome e il suo indirizzo. Se tale comunicazione non avviene entro questo termine, la designazione del capoarbitro spetta al Comitato Direttivo.
- 6 Le parti sono vincolate alle nomine da esse effettuate appena che la persona dell'arbitro scelto venga comunicata alla controparte.

Procedimenti con pluralità di parti

Articolo 15

- 1 È ammissibile un procedimento nei confronti di due o più convenuti soltanto se il Centro Arbitrale è competente nei confronti di tutti i convenuti, nel caso di un procedimento davanti ad un collegio arbitrale tutti gli attori nominano la stessa persona come arbitro e, inoltre,
 - a) la domanda, ai termini del diritto applicabile, va rivolta contro più persone a titolo imperativo, oppure
 - b) se le parti convenute formano una comunità di diritto o sono obbligati per i medesimi motivi di fatto, oppure se sono obbligati in solido, oppure
 - c) se le parti hanno stipulato che il procedimento con una pluralità di parti è ammissibile, oppure
 - d) se tutti i convenuti si costituiscono nel procedimento con pluralità di parti, i convenuti nominando, nei casi di un procedimento davanti ad un collegio di arbitri, la stessa persona come arbitro, oppure
 - e) se una o più delle parti convenute a cui è stata notificata la domanda, mancano di comunicare, entro il termine di 30 giorni (art. 10, 1 comma), le indicazioni di cui nell'art. 10, 2 comma, lettera b.
- 2 Se una domanda rivolta contro più convenuti non può essere notificata a tutti i convenuti, il procedimento, su richiesta dell'attore, può essere continuato nei confronti di tali convenuti ai quali la domanda è stata notificata. Nei confronti dei convenuti a cui la notifica non poteva aver luogo, la domanda va trattata in un procedimento separato.
- 3 Qualora il procedimento con più parti sia ammissibile, una pluralità di convenuti è tenuta di accordarsi sulla questione se desiderano che la controversia sia decisa da uno o tre arbitri; nel caso in cui desiderano una decisione della parte di tre arbitri, devono nominare un arbitro congiuntamente.
- 4 Se, nel caso di cui al 3 comma, manca l'accordo di tutti i convenuti, il Segretario Generale li invita a provare un tale accordo entro 30 giorni dalla notifica dell'invito.
- 5 Qualora, entro il termine indicato al 4 comma, non pervenga la prova dell'accordo sul numero degli arbitri, decide il Comitato Direttivo se la controversia debba essere decisa da un arbitro o da un collegio arbitrale.
- 6 Se i convenuti si sono accordati sul fatto che la controversia vada decisa da un collegio arbitrale senza pertanto nominare un arbitro, il Segretario Generale li invita ad indicare il nome e l'indirizzo di un arbitro entro 30 giorni dalla notifica dell'invito.
- 7 Qualora, entro il termine indicato al 6 comma, non pervenga la nomina di un arbitro comune e la controversia debba essere decisa da un collegio arbitrale, il Comitato Direttivo designa l'arbitro per i convenuti in mora.

- 8 Nei casi diversi da quelli indicati nel 1 comma, la riunione di due o più controversie è ammessa soltanto se in tutte le controversie da riunire sono stati designati gli stessi arbitri e tutte le parti e l'arbitro (il collegio arbitrale) sono d'accordo.
- 9 La decisione circa l'ammissibilità del procedimento con pluralità delle parti ai sensi del 1 comma appartiene all'arbitro unico (al collegio arbitrale), che decide su istanza di parte. Qualora esso ritiene il procedimento con pluralità delle parti inammissibile, il procedimento arbitrale si rimette nello stato in cui si trovava prima della nomina dell'arbitro unico (prima della nomina del collegio arbitrale).

Ricusazione di arbitri

Articolo 16

- 1 Un arbitro può essere ricusato solamente se sussistono delle circostanze che fanno nascere legittimi dubbi giustificati circa la sua imparzialità ed indipendenza oppure se non soddisfa i presupposti concordati tra le parti. Una parte può ricusare un arbitro da essa nominato o alla cui nomina ha contribuito esclusivamente per motivi di cui è giunta a conoscenza soltanto dopo la nomina.
- 2 La parte che ricusava un arbitro ne informa la Segreteria senza indugio, indicando il motivo della ricusazione.
- 3 Nel caso in cui l'arbitro ricusato non si dimetta, la decisione sulla ricusazione spetta al Comitato Direttivo. Esso basa la sua decisione sulle allegazioni contenute nella scrittura di ricusazione e i mezzi di prova ivi allegati. Prima della decisione, il Segretario Generale sollecita commenti dell'arbitro ricusato e di tutte le parti. Il Comitato Direttivo può invitare a presentare commenti anche altre persone.
- 4 L'arbitro ricusato può procedere nel giudizio arbitrale a dispetto della ricusazione. La pronuncia del lodo, invece, è ammissibile solo dopo il momento in cui la decisione del Comitato Direttivo assume autorità di res iudicata.

Cessazione prematura della funzione di arbitro

Articolo 17

- 1 L'incarico di arbitro viene meno
 - a) qualora ciò viene pattuito dalle parti.
 - b) l'arbitro si dimette,
 - c) la ricusazione viene accolto, oppure
 - d) se viene destituito dalla sua carica dal Comitato Direttivo.

- 2 Ogni parte può richiedere la destituzione di un arbitro se questi è impedito non solo temporaneamente, o se non assolve i propri compiti, oppure ritarda il procedimento in maniera eccessiva. La relativa richiesta è depositata presso la Segreteria. La decisione sulla richiesta spetta al Comitato Direttivo, sentito l'arbitro interessato. Se risulta evidente che l'impedimento non è soltanto transitorio, il Comitato Direttivo può disporre la destituzione anche senza istanza di parte.

Conseguenze della cessazione prematura della funzione di arbitro

Articolo 18

- 1 Se la ricusazione di un arbitro è stata accolta, o se lo stesso è stato destituito dalla sua carica, o si è dimesso dalla carica, oppure è deceduto, allora:
 - a) nell'ipotesi di un arbitro unico, le parti
 - b) nell'ipotesi del capoarbitro del collegio arbitrale, gli altri arbitri e
 - c) nell'ipotesi di un arbitro nominato da una parte o designato per una parte, la parte che lo ha nominato o per la quale è stato designato

vengono invitate/i / viene invitata a nominare entro 30 giorni un arbitro sostitutivo - nei casi di cui nelle lettera a) e b) di un comune accordo -, indicandone il nome e l'indirizzo. Se una tale comunicazione non avviene entro questo termine l'arbitro sostitutivo è designato dal Comitato Direttivo. Nel caso in cui anche una ricusazione nei confronti nell'arbitro sostitutivo viene accolta, il diritto di designare un supplente si estingue e l'arbitro sostitutivo viene designato dal Comitato Direttivo.

- 2 Se la ricusazione di un arbitro è stata accolta, o se lo stesso è stato destituito dalla sua carica, o si è dimesso dalla carica, oppure è deceduto, il nuovo arbitro (il collegio arbitrale nuovamente composto), sentendo le parti, decide se ed in quale misura debbano essere ripetute precedenti fasi del procedimento.

Competenza del collegio arbitrale

Articolo 19

- 1 L'eccezione d'incompetenza del tribunale arbitrale va proposta al più tardi insieme alle prime allegazioni relative al merito. La nomina di un arbitro o la partecipazione alla nomina non precludono alla parte il diritto di proporre tale eccezione. L'eccezione relativa all'eccesso di potere operato dal tribunale arbitrale va sollevata non appena questo venga fatto oggetto di apposita trattazione nel merito nel corso del procedimento arbitrale. In ambedue i casi è esclusa la proposizione tardiva dell'eccezione; il tribunale arbitrale può tuttavia ammettere un'eccezione tardiva se è convinto che la parte abbia giustificato sufficientemente il ritardo.
- 2 L'arbitro (il collegio arbitrale) decide sulla propria competenza. La decisione può essere presa in collegamento alla decisione sul merito, ma anche per mezzo di una decisione separata, nella veste di un lodo apposito.

Svolgimento del procedimento

Articolo 20

- 1 Nell'ambito delle Regole di Vienna e degli accordi delle parti l'arbitro (il collegio arbitrale) può procedere a sua libera discrezione; vale il principio dell'eguaglianza di trattamento delle parti con tutela del diritto di essere sentite in ogni fase del procedimento. L'arbitro (il collegio arbitrale) è tuttavia autorizzato a dichiarare, con preavviso, che allegazioni e presentazioni di documenti di prova siano ammissibili solo fino ad una determinata fase del procedimento.
- 2 Immediatamente dopo la consegna degli atti sul caso, l'arbitro (il collegio arbitrale) stabilisce la lingua o le lingue del procedimento, tenendo conto di tutte le circostanze, in particolare della lingua del contratto. In merito è vincolato da un eventuale accordo delle parti. L'arbitro (il collegio arbitrale) può disporre a ciò che venga presentata una traduzione per tutti gli atti che non sono redatti in questa lingua (in queste lingue).
- 3 Il procedimento può essere svolto in forma orale o scritta. Un'udienza ha luogo su istanza di parte oppure qualora l'arbitro (il collegio arbitrale) incaricato della decisione lo ritenga necessario. Alle parti deve essere comunque offerta l'occasione di prendere atto delle richieste e delle allegazioni delle altre parti nonché del risultato delle assunzioni delle prove, e di esprimere il proprio parere in merito.
- 4 L'udienza viene fissata dall'arbitro o dal capoarbitro del collegio arbitrale. L'udienza non è pubblica. Sulla discussione va redatto per lo meno un verbale di esito; esso deve essere firmato dal arbitro o dal capoarbitro del collegio arbitrale.

- 5 Se lo ritiene necessario l'arbitro (il collegio arbitrale) può assumere prove di sua iniziativa; può, in particolare, interrogare parti o testimoni, invitare le parti a presentare documenti ed oggetti d'ispezione e consultare esperti e periti. Se l'assunzione delle prove, in particolare la designazione di periti, comporta delle spese, si deve procedere ai sensi dell'art. 35.
- 6 Se una parte non interviene al procedimento, il dibattimento si svolge soltanto con l'altra parte.
- 7 Qualora una parte viene a conoscenza di una violazione, della parte dell'arbitro (collegio arbitrale), di una disposizione di questo Regolamento o un'altra disposizione applicabile al procedimento, è tenuta di contestare il vizio immediatamente; in caso contrario, la parte interessata non può più far valere il vizio allegato.
- 8 L'arbitro (il collegio arbitrale) deve chiedere alle parti se intendono produrre altre prove, far interrogare altri testimoni o fare dichiarazioni. Non appena l'arbitro (il collegio arbitrale) sia convinto che le parti avevano opportunità sufficiente per quanto sopra, il procedimento va dichiarato concluso. L'arbitro (il collegio arbitrale) può comunque riaprire il procedimento ad ogni tempo.

Ricusaione di periti

Articolo 21

L'art. 16 va applicato per analogia in merito della ricusaione di periti nominati dall'arbitro (dal collegio arbitrale). La decisione circa la ricusaione spetta invece all'arbitro (al collegio arbitrale).

Provvedimenti provvisori e cautelari

Articolo 22

- 1 Nel caso in cui le parti non abbiano disposto diversamente, l'arbitro (il collegio arbitrale) può, su istanza di parte e sentita la controparte, ordinare provvedimenti provvisori o cautelari da esso ritenuti necessari in relazione all'oggetto della controversia, per evitare che la realizzazione del diritto risulti frustrata o resa notevolmente più onerosa o per il rischio che si verifichi un danno irreparabile. In relazione a tale provvedimento, l'arbitro (il collegio arbitrale) può richiedere a ciascuna delle parti la prestazione di idonea garanzia. Le parti sono obbligate di adempiere questi provvedimenti, indifferente dal fatto che sono eseguibili dai tribunali statali oppure no.
- 2 I provvedimenti di cui nel 1 comma vengono ordinati per iscritto; va notificata a ciascuna delle parti una copia sottoscritta del provvedimento. Nei procedimenti con più arbitri è sufficiente la firma del capoarbitro arbitrale oppure, se esso è impedito, quella di un altro arbitro a patto che il capoarbitro o quest'ultimo indichi sul provvedimento il tipo di impedimento.
- 3 Se la parti non hanno disposto diversamente, i provvedimenti devono essere motivati. Va indicato il giorno dell'emendamento nonché la sede del tribunal arbitrale. Il provvedimento s'intende emesso in tale giorno e in tale luogo.
- 4 Sono documenti comuni delle parti e dell'arbitro (del collegio arbitrale) il provvedimento e gli atti concernente la sua notificazione. L'arbitro (il collegio arbitrale) deve consultare con le parti in materia della custodia del provvedimento e degli atti concernenti la sua notificazione.
- 5 Su istanza di una parte, l'arbitro (il capoarbitro del collegio arbitrale oppure, nel caso in cui esso sia impedito, un altro arbitro) devono statuire su una copia del provvedimento il suo passaggio in giudicato e la sua esecutorietà.
- 6 Questa disposizione non preclude che le parti richiedano provvedimenti provvisori e cautelari dinanzi al qualsivoglia organo statale che sarebbe competente. La richiesta all'organo statale che mira al provvedimento di tali misure oppure all'esecuzione di provvedimenti ordinati dall'arbitro (collegio arbitrale) non costituisce una violazione o una rinuncia alla convenzione arbitrale e non incide sui poteri dell'arbitro (del collegio arbitrale). Una tale richiesta nonché tutti i provvedimenti ordinati dall'organo statale vanno comunicati senza indugio alla Segreteria e all'arbitro (collegio arbitrale).

Rappresentanti

Articolo 23

Nel procedimento dinnanzi al Centro Arbitrale, le parti possono farsi rappresentare o consigliare da persone da loro nominate.

Diritto applicabile, Decisione secondo equità

Articolo 24

- 1 L'arbitro (il collegio arbitrale) deve decidere sulla controversia in conformità alle norme o regole di diritto convenute dalle parti. Il richiamo, contenute nell'accordo, al diritto o all'ordinamento giuridico di un determinato Stato deve essere inteso, in mancanza di espresso accordo delle parti in senso diverso, come rinvio diretto al diritto sostanziale di tale Stato e non come rinvio alle sue norme di conflitto.
- 2 Se le parti non abbiano determinato le norme o le regole di diritto, l'arbitro (il collegio arbitrale) applica le norme di diritto che ritiene appropriato.
- 3 L'arbitro (il collegio arbitrale) deve decidere secondo equità soltanto nel caso in cui sia stato a ciò espressamente autorizzato dalle parti.

Conclusione

Articolo 25

Il procedimento si conclude con:

- a) la pronuncia del lodo,
- b) la conclusione di una transazione arbitrale,
- c) una ordinanza dell'arbitro (del collegio arbitrale) nei casi in cui
 - aa) l'attore rinunci alla domanda, a meno che il convenuto non si opponga al riguardo e l'arbitro (il collegio arbitrale) non riconosca in capi al convenuto un legittimo interesse alla risoluzione definitiva della controversia.
 - bb) le parti si accordino per mettere fine al procedimento e ne informino l'arbitro (il collegio arbitrale)
 - cc) il proseguimento del procedimento gli risulti impossibile soprattutto per il fatto che delle parti, finora attive nella procedura, non danno segni di voler proseguire la procedura nonostante i solleciti scritto da parte dell'arbitro (collegio arbitrale) con cui questi informi le parti della possibilità di por fine al procedimento.

Decisioni del collegio arbitrale

Articolo 26

- 1 Nei procedimenti arbitrali con un collegio arbitrale, qualsiasi lodo e qualsiasi altra decisione deve essere adottata con la maggioranza dei voti. Se la maggioranza non si forma, il capoarbitro decide da solo.
- 2 Nella misura in cui si tratti di questioni di procedura, il capoarbitro, premesso che ci sia stato autorizzato dal collegio arbitrale, può decidere da solo, su riserva di una eventuale modificazione della parte del collegio arbitrale.

Lodo

Articolo 27

- 1 I lodi sono redatti per iscritto. I lodi devono essere motivati a meno che tutte le parti non abbiano rinunciato, sia nella convenzione di arbitrato, sia nell'udienza orale, alla motivazione.
- 2 Nel lodo devono essere indicati il giorno della sua pronuncia e la sede di arbitrato (art. 2).
- 3 I lodi devono essere firmati da tutti gli arbitri su tutte le copie. E sufficiente la sottoscrizione da parte della maggioranza di tutti i membri del collegio arbitrale, a condizione che venga indicato nel lodo che un arbitro rifiuta di firmare oppure che sia impedito a firmare per un fatto non superabile entro un termine adeguato. Nei casi in cui il lodo viene pronunciato a maggioranza, tale fatto, a richiesta dell'arbitro che risulta in minoranza, deve essere indicato nel lodo stesso.
- 4 I lodi vengono attestati dalla firma del Segretario Generale e dal timbro del Centro Arbitrale su tutte le copie. Con ciò viene attestato il fatto che si è in presenza di un lodo arbitrale del Centro Arbitrale Internazionale della Camera dell'Economia d'Austria e che esso è stato emesso e firmato dal arbitro (dagli arbitri) nominato/i o designato/i secondo il Regolamento Arbitrale.
- 5 Il Segretario Generale notifica il lodo alle parti. Nei confronti delle parti, il lodo è effettivo dal momento della notifica della copia. Una copia viene depositata presso la Segretaria del Centro Arbitrale, il quale conserva anche i documenti concernente la notifica.
- 6 Su istanza di una parte, l'arbitro (il capoarbitro o, nel caso in cui esso sia impedito un altro arbitro) devono confermare su tutte le copie del lodo il suo passato in giudicato e la sua esecutorietà.
- 7 E' ammessa la pronuncia di lodi arbitrali parziali e incidentali.
- 8 Con la pattuizione delle Regole di Vienna le parti si sono impegnate ad adempiere il lodo arbitrale.

Transazione

Articolo 28

Le parti possono chiedere di redigere un verbale in merito del contenuto di una transazione conclusa di esse oppure di pronunciare un lodo a proposito.

Correzione, interpretazione e integrazione del lodo

Articolo 29

- 1 Ciascuna parte può proporre presso la Segreteria, entro un limite di 30 giorni dal ricevimento del lodo, le istanze seguenti, dirette all'arbitro (al collegio arbitrale):
 - a) di correggere errori di calcolo, di scrittura, di stampa o di analoga tipologia contenuti nel lodo;
 - b) di interpretare determinate parti del lodo se le parti si sono così accordate;
 - c) di emettere un lodo integrativo relativo a pretese bensì fatte valere nel corso del procedimento arbitrale, ma rimaste tuttavia prive di decisione nel lodo.
- 2 La decisione in merito di una tale richiesta spetta all'arbitro (al collegio arbitrale). L'altra parte deve essere comunque sentita prima della decisione. A tale scopo, l'arbitro (il collegio arbitrale) pone un limite di tempo che non dovrebbe superare i 30 giorni.
- 3 Entro un termine di 30 giorni dalla data del lodo, le correzioni di cui nel 1 comma, lettera a, possono essere effettuate dall'arbitro (collegio arbitrale) anche senza richiesta a proposito.
- 4 In materia della correzione, interpretazione e integrazione del lodo, si applica l'art. 27, 1 a 6 comma. La correzione e l'integrazione costituisce una parte del lodo.

Pubblicazione di un lodo

Articolo 30

Il Comitato Direttivo è autorizzato di pubblicare il lodo, in forma anonima, in riviste giuridiche o pubblicazioni separate, a condizione che non almeno una parte si opponga a ciò nel termine di 30 giorni dalla notifica della comunicazione con cui si informa sulla intenzione di pubblicare il lodo.

Determinazione delle spese

Articolo 31

Se il procedimento si conclude, l'arbitro (il collegio arbitrale) indica, su istanza di parte, sia nel lodo in materia della causa principale, sia per via di un lodo separato, le spese del Centro Arbitrale fissate dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 34, 1 comma, l'ammontare e l'ammontare delle spese delle parti. Stabilisce, inoltre, quale parte deve far fronte alle spese del procedimento o in quale proporzione queste spese del procedimento vengano distribuite.

Spese del procedimento

Articolo 32

Le spese del procedimento si compongono delle seguenti parti:

- a) le spese del Centro Arbitrale, in particolare le spese del Centro Arbitrale (spese di amministrazione), gli onorari degli arbitri e gli esborsi (come spese di viaggio e soggiorno degli arbitri, spese di notifica, noleggi, spese per la stesura del verbale e
- b) le spese delle parti, cioè le adeguate spese delle parti per la loro rappresentanza ed altre spese connesse con il procedimento arbitrale, in particolare le spese indicate nell'art. 35, 1 comma.

Tassa d'iscrizione

Articolo 33

- 1 Al momento della consegna dell'azione (della domanda riconvenzionale), la parte attrice (convenuta che propone domanda riconvenzionale) versa una tassa d'iscrizione di ammontare adeguato franco di spese sul conto del Centro Arbitrale. Questa tassa serve a coprire le spese fino alla consegna della documentazione sul caso all'arbitro (al collegio arbitrale). Nel caso dovessero risultare spese maggiori può essere prescritto un importo aggiuntivo.
- 2 Se al procedimento arbitrale partecipano più di due parti, la tassa di iscrizione aumenta del 10% per ogni ulteriore parte.
- 3 La tassa d'iscrizione non viene rimborsata. La tassa d'iscrizione come pure l'eventuale importo aggiuntivo di cui al 1 comma vengono inclusi e inclusi nell'anticipo delle spese della parte attrice (convenuta che propone domanda riconvenzionale) per le spese del Centro Arbitrale (art. 34, 2 comma).
- 4 La domanda (domanda riconvenzionale) non viene trattata a meno che non sia versata l'intera tassa d'iscrizione.

Spese del Centro Arbitrale e anticipo sulle spese

Articolo 34

- 1 Alla fine del procedimento, il Segretario Generale determina le spese del Centro Arbitrale.
- 2 Il Segretario Generale fissa l'anticipo delle spese per le prevedibili spese del Centro Arbitrale. Esso deve essere versato dalle parti prima della consegna degli atti sul caso all'arbitro (al collegio arbitrale) in parti uguali entro 30 giorni dalla notifica della relativa richiesta.
- 3 Se la quota dovuta dall'attore (convenuto che propone domanda riconvenzionale), nonostante la fissazione di una proroga del termine, non perviene entro il termine stabilito, la domanda (la domanda riconvenzionale) non viene trattata. Il Segretario Generale ne dà comunicazione alle parti.
- 4 Se la quota dovuta dal convenuto (dall'attore che propone domanda riconvenzionale) non perviene entro il termine fissato, il Segretario Generale dà apposita comunicazione all'attore (al convenuto che propone domanda riconvenzionale) e lo invita a versare la parte mancante dell'anticipo entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Se questo importo non perviene entro il termine fissato, la domanda (la domanda riconvenzionale) non viene trattata. Il Segretario Generale dà apposita comunicazione alle parti.

- 5 Se nel corso del procedimento, in seguito a un'aumento del valore di lite, si rende necessario un aumento dell'anticipo delle spese, si procede in modo analogo alle disposizioni dei 2 a 4 commi. L'estensione della domanda che ha comportato l'aumento del valore di lite non va considerata nel procedimento arbitrale prima che non sia versato l'anticipo supplementare.
- 6 Ne casi in cui l'importo stimato per le spese effettive non è sufficiente e l'aumento dell'anticipo se rende necessario, si procede in modo analogo alle disposizioni dei 2 a 4 commi.

Spese ulteriori del procedimento

Articolo 35

- 1 Se l'arbitro (il collegio arbitrale) considera necessaria l'esecuzione di particolari misure di procedimento che comportano spese, come la nomina di periti, interpreti o traduttori, l'annotazione testuale dello svolgimento del procedimento, l'esecuzione di un sopralluogo o il trasferimento del luogo dell'udienza, deve provvedere alla copertura delle spese prevedibili e informare il Segretario Generale in materia.
- 2 L'arbitro (il collegio arbitrale) può intraprendere passi procedurali ai sensi del 1 comma solo se sussiste una sufficiente copertura delle prevedibili spese.
- 3 L'arbitro (il collegio arbitrale) decide quali conseguenze derivano al procedimento dal mancato versamento di un anticipo delle spese eventualmente prescritto.
- 4 L'arbitro (il collegio arbitrale) conferisce tutti gli incarichi relativi alle misure procedurali indicate al 1 comma in nome e per conto delle parti.

Colcolo delle spese del Centro Arbitrale

Articolo 36

- 1 Le spese amministrative del Centro Arbitrale e gli onorari degli arbitri vengono calcolati in base al valore di lite secondo la tabella delle spese di procedimento (Allegato 1). Nel caso di una conclusione prematura del procedimento, il Segretario Generale può ridurre gli onorari degli arbitri in funzione dello stato del procedimento a sua discrezione.
- 2 Se ad un procedimento partecipano più di due parti, le tariffe indicate nelle tabelle allegate al Regolamento Arbitrale per le spese amministrative e gli onorari degli arbitri aumentano del 10% per ogni parte in più.

- 3 Nel caso in cui venga eccepito un credito a titolo di compensazione (credito in contropartita) il quale non dimostra nessun legame giuridico o reale con i crediti esposti nella domanda (credito principale), le spese del Centro Arbitrale vanno calcolate come le spese separate dovute per una domanda riconvenzionale. Si applica l'art. 34 in materia della fissazione dell'anticipo sulle spese. Nel procedimento in materia del credito principale, il credito in contropartita non viene trattato prima che non sia depositato l'intero anticipo supplementare sulle spese.
- 4 Nei procedimenti svolti in merito a numerose singole pretese o contropretese i quali non dimostrano nessun legame giuridico o reale, il Segretario Generale può effettuare, in ogni fase del procedimento, un calcolo separato delle spese del Centro Arbitrale in base ai valori di lite delle singole rivendicazioni.
- 5 Qualora le parti abbiano rivendicato nella domanda soltanto un importo parziale di un credito, oppure se una domanda, rivolta non ai fini del pagamento di importi di denaro, è stata palesemente sottovalutata dalle parti, il Segretario Generale può determinare il valore di lite divergendo dalle indicazioni delle parti.
- 6 Le tariffe indicate nella tabella per gli onorari degli arbitri sono gli onorari per arbitri unici. In caso di collegio arbitrale esse aumentano in ogni caso di due volte e mezzo, nell'eventualità di un caso particolarmente difficile fino a tre volte la tariffa indicata.
- 7 Le tariffe indicate nella tabella coprono inoltre tutte le decisioni parziali o incidentali come, per esempio, lodi incidentali in materia della competenza, lodi parziali, decisioni in merito alle ricusazioni di periti, la pronuncia su misure provvedimenti o cautelari, nonché altre decisioni e provvedimenti direttivi della procedura.
- 8 Le riduzioni del valore di lite vengono prese in considerazione nel calcolo degli onorari degli arbitri e delle spese di amministrazione soltanto se esse sono state operate prima della consegna della documentazione sul caso all'arbitro (al collegio arbitrale).
- 9 Gli esborsi vengono determinati in base alle spese effettive.
- 10 Le tariffe indicate nella tabella per gli onorari degli arbitro sono esclusive della tassa sul valore aggiunto dovuta, a secondo il caso, per gli onorari degli arbitri. Qualora gli onorari degli arbitri siano soggetti alla tassa sul valore aggiunto, gli arbitri, al momento in cui assumono la loro funzione, indicano al Segretario Generale l'importo prevedibile della tassa.

Disposizione transitoria

Articolo 37

Questa versione delle Regole di Vienna si applica per tutti i procedimenti nei quali l'azione è stata proposta dopo il 30 giugno 2006.

ALLEGATO 1

TABELLA DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO

Tassa d'iscrizione: EURO 2.000 ¹⁾

Spese amministrative ²⁾

Valore di lite in Euro		Tariffa in Euro
da	a	
0	100.000	3.000
100.001	200.000	3.000 + 1,5 % dell'importo oltre 100.000
200.001	500.000	4.500 + 1,0 % dell'importo oltre 200.000
500.001	1.000.000	7.500 + 0,7 % dell'importo oltre 500.000
1.000.001	2.000.000	11.000 + 0,4 % dell'importo oltre 1.000.000
2.000.001	5.000.000	15.000 + 0,1 % dell'importo oltre 2.000.000
5.000.001	10.000.000	18.000 + 0,05 % dell'importo oltre 5.000.000
oltre 10.000.000		20.500 + 0,01 % dell'importo oltre 10.000.000

¹⁾ v. art. 33, 1 comma

²⁾ v. art. 36, 1 comma

Onorari per arbitri unici³⁾

Valore di lite in Euro		Tariffa in Euro
da	a	
0	100.000	6 % al minimo 1.000
100.001	200.000	6.000 + 3 % dell'importo oltre 100.000
200.001	500.000	9.000 + 2,5 % dell'importo oltre 200.000
500.001	1.000.000	16.500 + 2 % dell'importo oltre 500.000
1.000.001	2.000.000	26.500 + 1 % dell'importo oltre 1.000.000
2.000.001	5.000.000	36.500 + 0,6 % dell'importo oltre 2.000.000
5.000.001	10.000.000	54.500 + 0,4 % dell'importo oltre 5.000.000
10.000.001	20.000.000	74.500 + 0,2 % dell'importo oltre 10.000.000
20.000.001	100.000.000	94.500 + 0,1 % dell'importo oltre 20.000.000
oltre 100.000.000		174.500 + 0,01 % dell'importo oltre 100.000.000

³⁾ v. art. 36, 6 comma

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE

Articolo 1

Su richiesta di una parte può essere svolto un procedimento di conciliazione nell'ambito della competenza per materia del Centro Arbitrale. In merito non è necessaria l'esistenza di un valido accordo arbitrale.

Articolo 2

L'atto con cui viene richiesto di iniziare il procedimento di conciliazione va depositata nella Segreteria del Centro Arbitrale. Quest'ultima invita la controparte (le controparti) a pronunciarsi entro un termine di 30 giorni dalla notifica. Se una parte si rifiuta di partecipare al procedimento di conciliazione, oppure se non viene espresso alcun parere entro il termine fissato, la conciliazione è fallita.

Articolo 3

Nei casi in cui la controparte (le controparti) acconsenta/ano all'esecuzione di un procedimento di conciliazione, il Comitato Direttivo designa uno dei suoi membri, oppure un'altra persona idonea, come conciliatore. Egli esamina la gli atti presentati dalle parti e gli invita a discutere la controversia. In seguito, sottopone proposte per la composizione amichevole della stessa.

Articolo 4


Se si raggiunge un accordo, l'esito deve essere fissato in un verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal conciliatore. Se esiste un valido accordo arbitrale, il Comitato Direttivo nomina il conciliatore, se tutte le parti lo richiedono, come arbitro unico. Egli deve certificare l'accordo in forma di concordato arbitrale, oppure, se le parti lo desiderano, pronunciare un lodo arbitrale sulla base dell'accordo.

Articolo 5

Se non si raggiunge un accordo, la conciliazione è fallita. Le dichiarazioni rese dalle parti nell'ambito di un procedimento di conciliazione non sono vincolanti per un successivo procedimento arbitrale. Il conciliatore non può essere arbitro in un successivo procedimento arbitrale, salvo il caso di cui all'Art. 4.

Articolo 6

Le spese del procedimento di conciliazione e quelle di eventuali attività del conciliatore secondo l'Art. 4 vengono determinate dal Segretario in adeguata parte delle spese previste per un procedimento arbitrale con un corrispondente valore di lite (Art. 24, cap. 1 del Regolamento Arbitrale). Lo stesso vale per gli anticipi delle spese che il Segretario deve prescrivere.



Medieninhaber (Verleger):
Wirtschaftskammer Österreich, 1045 Wien
Wiedner Hauptstraße 63, Postfach 319
Hersteller (Druck):
Holzhausen Druck & Medien GmbH
1140 Wien, Holzhausenplatz 1